



Ufficio proponente Legale

**DETERMINAZIONE N. 745 DEL 29/04/2014**

**IL DIRIGENTE**

*adotta la seguente determinazione avente per oggetto:*

**RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 2054/2014 PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 1446/2013. INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO**

<b>L'ISTRUTTORE</b>	<b>IL DIRIGENTE</b>
Elisa Gradara	IL DIRIGENTE Settore Sicurezza e Sviluppo Economico (Michele Tiozzo) FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 30/04/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addi 30/04/2014

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**  
Mauro Rosteghin  
FIRMATO DIGITALMENTE

## IL DIRIGENTE

Premesso che la società Mosella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha promosso ricorso avanti al Consiglio di Stato (R.G. n. 2054/2014) contro il Comune di Chioggia, acquisito al protocollo comunale con il n. 7587 in data 17/02/2014, per la riforma della sentenza del TAR Veneto- III Sez. n. 1446 del 24/12/2013 che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 233/2013 avente ad oggetto la riduzione dell'orario di apertura al pubblico della sala da ballo sita in Chioggia, Lungomare Adriatico lato nord, all'insegna "InDiga";

ritenuto doveroso resistere avanti al Consiglio di Stato per la conferma della favorevole sentenza di primo grado;

ritenuto opportuno incaricare per la difesa l'avv. Guido Francesco Romanelli dello Studio Romanelli di Roma, il quale già in passato ha svolto incarichi di difesa in giudizio del Comune di Chioggia con risultati soddisfacenti ed a costi contenuti, unitamente all'avvocato civico Carmelo Papa e con la collaborazione dell'avv. civico Debora Perini;

vista la dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse dell'avv. Guido Francesco Romanelli datata 24/03/2014, ed acquisita al protocollo comunale in data 24/03/2014 con il n. 13554;

visto il preventivo di spesa dallo stesso inviato, con nota prot. n. 13546 del 24/03/2014, per euro 1.800,00, al quale importo dovranno essere aggiunte le spese vive, I.V.A e C.P. A.;

vista la dichiarazione del responsabile del Servizio Legale del 11/04/2014 relativamente alla congruità di tale somma;

acquisito in data 10/04/2014 il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'avv. Guido Francesco Romanelli;

ritenuto di aderire alle indicazioni espresse dalla Corte dei Conti Basilicata – Potenza con la deliberazione n. 19 del 2009 – parere n. 8/2009 laddove chiarisce che l'incarico professionale di patrocinio legale è riconducibile al contratto d'opera intellettuale e resta escluso dall'ambito delle collaborazioni autonome, e come tale non soggetto né alla disciplina del D.Lgs. 163/2006, né alla disciplina del D.Lgs. n. 165/01;

dato atto che l'affidamento dell'incarico del presente provvedimento va inserito nella banca dati ex art. 34, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006 pur trattandosi di incarico di difensore e non di consulente conferito intuitu personae ex art. 2230 c.c. e per il quale non si può stabilire a priori la durata,

dato atto che la spesa impegnata nel dispositivo rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per cui non opera il vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo;

dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

*visti gli artt. 107, 147 bis, 151 4° comma e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*

*visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;*

visto l'art. 43 lettera m) dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 18/04/2012, con il quale si stabilisce che spetta ai dirigenti la costituzione e la rappresentanza dell'Ente in giudizio a difesa dei propri atti e la sottoscrizione del relativo mandato ad litem;

visto il Regolamento comunale di Contabilità;

visto l'art. 20 del Regolamento comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 28/06/2012 che approva anche il Bilancio pluriennale 2012-2014;

*visto il decreto del sig. Sindaco n. 8 del 30/04/2013 avente ad oggetto "Individuazioni di funzioni dirigenziali";*

espresso qui, dal sottoscritto dirigente del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico, il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanze;

accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del D.L. 1/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, e sue successive modificazioni e integrazioni;

#### **DETERMINA**

- 1) di resistere in giudizio avanti al Consiglio di Stato nel ricorso R.G. 2054/2014, per le motivazioni di cui in premessa;
- 2) d'incaricare per la difesa in giudizio del Comune l'avvocato civico Carmelo Papa e l'avv. Guido Francesco Romanelli dello Studio Romanelli di Roma, via Cossèria n. 5, con la collaborazione dell'avvocato civico Debora Perini;
- 3) d'impegnare la spesa di euro 2.500,00 al capitolo 125000 "Spese per liti" del Bilancio dell'esercizio 2014, in corso di compilazione, ove esiste l'occorrente disponibilità;
- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, vi potrebbero essere, all'esito della causa, altri riflessi, attualmente non quantificabili, diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- 5) di assolvere all'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune di Chioggia nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e sottosezione "Consulenti e Collaboratori" ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto legislativo.

**SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art.n.151 del D.Lgs.267/2000

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;  
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000.

imp. n. 1508/2014

Li, 28/4/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Mario Veronese  
FIRMATO DIGITALMENTE